



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### XII LEGISLATURA

#### ESTRATTO CON ALLEGATO

#### DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 24 DEL 27 MARZO 2024

**OGGETTO:** Adozione del “Regolamento di funzionamento dell’Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della regione Calabria”.

#### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

##### **PREMESSO**

**CHE** la legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 ha istituito presso la Regione Calabria il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

**CHE** la predetta legge, al comma 1 dell’articolo 4, prevede che:

*“Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione l’elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati”;*

**CHE** l’articolo 7 della legge regionale 10/2023 disciplina il trattamento economico spettante al Garante;

**CHE**, con deliberazione del Consiglio regionale n. 243 del 5 dicembre 2023, è stato eletto Garante regionale per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria l’avv. Antonio Lomonaco;

**PRESO ATTO** che il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al numero 5509 del 6 marzo 2024, ha trasmesso al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza il “Regolamento di funzionamento dell’Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della regione Calabria” al fine della presa d’atto e dell’adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza;

**RITENUTO** di condividere il contenuto della bozza *de qua*, di prenderne atto e di adottare il “Regolamento di funzionamento dell’Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della regione Calabria”;

##### **VISTI**

- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e, in particolare, l’articolo 23 che sancisce l’autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio regionale;
- la legge regionale 10 marzo 2023, n. 10, recante “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 27 maggio 2005, n. 5;
- il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017;
- il Regolamento interno dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017 e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 12 maggio 2020, n. 3 del 9 febbraio 2023 e n. 84 del 22 dicembre 2023;

**RICHIAMATO** il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente della Struttura proponente;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria con documento id. 35096199 del 22/03/2024;

all'esito dell'istruttoria compiuta dalla Struttura proponente, su proposta del Dirigente,

a voti unanimi dei presenti

### **DELIBERA**

per le considerazioni, motivazioni e valutazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della bozza del "Regolamento di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della regione Calabria" trasmessa dal Garante per la tutela delle vittime di reato della regione Calabria;
2. di condividere il contenuto della bozza di cui al punto precedente e contestualmente adottare il "Regolamento di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della regione Calabria" che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante;
3. di trasmettere copia del presente atto al Segretariato Generale, alla Direzione generale, al Capo di Gabinetto e al Garante per la tutela delle vittime di reato della regione Calabria, per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente  
F.to Filippo Mancuso